

## **La commissione d'inchiesta su "Tangentopoli", così com'è stata proposta in Commissione alla Camera, è incostituzionale**

(pubblicato su [www.libertaegiustizia.it](http://www.libertaegiustizia.it) il 23 gennaio 2003)

**di Mario Dogliani**

*Ordinario di Diritto Costituzionale all'Università di Torino*

Se le leggi sulle rogatorie, sul falso in bilancio e sul legittimo sospetto sono intimamente incostituzionali perché violano il principio di buona fede legislativa (il principio, derivato dal divieto di mandato imperativo, che distingue un governo da un comitato d'affari), qual è l'essenza dell'incostituzionalità della proposta di legge sull'uso politico della giustizia? E' certo moralmente, e politicamente, sciagurato sottoporre ad inchiesta parlamentare l'intera magistratura che ha condotto processi contro la simonia: sfrontato sintomo di un indirizzo politico teso a far deragliare il paese dai binari della (faticosissima) fuoriuscita dalla corruzione istituzionalizzata. Ma dir questo, ed evocare solo, per quanto giustamente, l'attentato all'autonomia della magistratura, non basta per mettere in luce l'incostituzionalità più profonda del provvedimento. Cosa che è invece necessario fare, perché quando si combatte una battaglia culturale non ci si può fermare al fuoco di sbarramento, alle reazioni, per così dire, immediate ed istintive, ma si deve cercare di colpire il "principio generatore" delle azioni nemiche. Dire che questa proposta serve ad intimidire la magistratura, ed in particolare quella impegnata sul fronte anti-corruzione, e che conseguentemente viola la separazione dei poteri, non è di per sé sufficiente a mettere in luce la gravità del provvedimento (e, più ampiamente, della politica di cui è tassello).

Immaginiamo che una città si vanti spudoratamente della corruzione che in essa prospera, e che ragionevoli notizie di reato compaiano sulla stampa e circolino come attendibili tra l'opinione pubblica qualificata, ma che la magistratura brilli per la sua assenza. Di fronte alla cecità e sordità di tale magistratura, potrebbe un Parlamento preoccupato del bene comune istituire una Commissione d'inchiesta?

Immaginiamo che in una certa area del paese si abbia notizia di un uso sfrenato del lavoro nero (in tutti i sensi) e del totale disinteresse per il rispetto delle più elementari norme sulla sicurezza; e che anche qui la magistratura brilli per la sua sordità e cecità. Potrà un "buon" Parlamento condurre un'inchiesta?

Immaginiamo – sempre stando nel regno della fantasia - che dopo una sanguinosa guerra civile e di liberazione la magistratura persegua con determinazione i reati commessi da una parte politica, e chiuda gli occhi su quelli commessi dall'altra; e che in un contesto di duri scontri sociali essa faccia carne da macello dei colpevoli di reati contro l'ordine pubblico (e il patrimonio), senza tentare alcuno sforzo per verificare la costituzionalità delle vecchie leggi. Si sarebbe potuto condurre inchieste parlamentari su questi porti delle nebbie? La risposta è difficile, e i giudizi di valore pesano. Ammettiamo che sarebbe sicuramente più conforme ai principi costituzionali l'atteggiamento di un Parlamento che scegliesse di non intraprendere tali attività: un Parlamento che, sentendosi impegnato a realizzare l'indipendenza del potere giudiziario – dopo un asservimento durato ab immemorabili, malgrado le litanie liberali - preferisse evitare gesti capaci di ritardare il radicarsi del nuovo nesso tra autonomia e legittimazione della giurisdizione. Ma potremmo anche ammettere che possano residuare dei dubbi. In base a questi esempi (e malgrado l'esecrazione politica per un gesto che fa risorgere ben altro che martiri) potremmo dunque assumere – retoricamente, per scavare più a fondo in ciò che sta succedendo - che, sul piano costituzionale, non sarebbe di per sé illegittima una commissione che volesse comparare – in relazione al perseguimento dei comportamenti simoniaci - i dati sulle notizie di reato, sull'uso della carcerazione preventiva, sulle archiviazioni, sulle assoluzioni e sulle condanne, al fine (ovviamente meramente conoscitivo) di verificare se il diritto sia stato applicato con la dovuta fermezza e imparzialità.

Dove va ricercato, allora, il carattere profondamente eversivo della proposta in oggetto? Tralasciamo, in questa sede, il fatto che la materia sia stata limitata al "finanziamento illecito ai partiti": con il che sembrerebbe che si sia voluto lasciar fuori, da un lato, i reati di concussione, corruzione, falso in bilancio ... (che hanno una consistenza autonoma, indipendente dal finanziamento ai partiti), e dall'altro la simonia "privata", spinta solo dall'ingorda avidità di arricchire (fenomeni che pur andrebbero ricondotti agli "illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico" di cui parla l'intestazione della proposta di legge). E tralasciamo anche il discutibile modo con cui è stato disciplinato il potere parlamentare di ottenere atti dall'autorità giudiziaria e quello di opporre, anche ad essa, il segreto funzionale. La proposta in esame non è, infatti, eversiva per gli sbandamenti di queste discipline, ma per l'ipotesi stessa da cui parte. Che è un'ipotesi a forbice, formulabile in questo modo. Il punto archimedeo su cui si regge la trappola è la lettera b) dell'articolo 1, che presuppone come doverosa la "omogeneità ed uniformità di trattamento" di tutte le forze politiche, considerate in astratto ed ex ante: come se fosse (e fosse stato in allora) giuridicamente necessario impiegare risorse investigative uguali e disporre uguali accertamenti nei confronti di tutti i partiti, in una

caccia a trecentosessanta gradi ai finanziamenti illeciti. Il che richiede una probatio diabolica, perché l'unico controllo ragionevole che si può oggi fare è, ovviamente, quello che riguarda l'uniformità con cui sono state trattate le notizie di reato che, in concreto, ai tempi erano disponibili (o facilmente reperibili): è solo di fronte ad esse che si può cercare di stabilire se vi siano stati comportamenti compiacenti e sbrigativi. Invece, dal presupposto della "omogeneità ed uniformità di trattamento" concepito come si è prima detto dovrebbe derivare, secondo i proponenti, che le "incompletezze, lacune o omissioni" (eventualmente) verificate avranno un significato immediatamente chiaro ed inoppugnabile. Non rappresenteranno, di per sé, comportamenti la cui devianza dovrà ragionevolmente essere dimostrata (perché dovrebbe essere noto a tutti quante variabili determinano la decisione giudiziaria, che, come il nome stesso dice, non è mai una deduzione necessitata). Al contrario tali "incompletezze, lacune o omissioni" saranno, in sé, la prova del fatto che vi sono state deviazioni; e che tali deviazioni hanno una causa politica "esterna". Perché – e qui entra in azione la seconda lama della forbice – queste deviazioni non sono state causate da una politicizzazione intesa solo come presenza, nel foro interno dei magistrati, di loro soggettivi (e non domati) pregiudizi politici. La causa politica di quei comportamenti devianti va fatta risalire all'esistenza di un'organizzazione politica che li ha preventivamente orchestrati e suggeriti. Un'organizzazione rappresentata da quelle correnti interne alla magistratura delle quali si possa dire che presentano "oggettivi collegamenti" con partiti o organizzazioni politiche in senso lato.

E' il riferimento a questi "oggettivi collegamenti", contenuto nella lettera e) dell'art. 1, il principio generatore della gravissima incostituzionalità di questa proposta. Facendo a ritroso il cammino sin qui compiuto, ne deriva che: a) se per "oggettivi collegamenti" si intende "oggettiva assonanza" tra principi politico-culturali (interpretazioni della costituzione e delle sue linee guida del "modello paese"), sostenuti da correnti della magistratura e forze politiche, la prova è lapalissiana. I promotori presumono che questo oggettivo collegamento comporti e provi - con un salto che sarà cura della manipolazione mediatica colmare - anche legami operativi, rapporti gerarchici, attitudine a pianificare disegni e a giocare di sponda (come dire: se un legame è oggettivo, è oggettivo in tutti i sensi e fino in fondo: prova tu che non è vero). A questo punto il gioco è fatto: data la concezione astratta di "omogeneità e uniformità di trattamento" che si è assunta; data la probatio diabolica che essa comporta (perché, mentre indagavi contro Craxi, non hai, tu stesso, indagato con pari impegno anche contro Occhetto?); dato il legame oggettivo tra partito, corrente e singolo, sarà evidente che ogni singola "disomogeneità e disuniformità di trattamento" rappresenterà il tassello di un complotto.

Conseguenza finale: questo non è un attacco alla magistratura come quelli cui eravamo abituati;

questo è un attacco alla magistratura attraverso un attacco frontale – e sembrerebbe irresistibile, essendo sostenuto da una sorta di presunzione iuris et de iure - ad una delle sue principali componenti.

Qui non c'è solo un eccesso di potere legislativo, un débordement del legislativo a danni del giudiziario. Qui non è contestata la magistratura in quanto "potere". Qui è contestata la possibilità che si possa appartenere a questo potere indipendentemente dalla cultura politica che si possiede. E per questo viene contestata – messa "sotto inchiesta", innanzi tutto sul piano simbolico - una parte della magistratura in quanto portatrice di una certa concezione del mondo. La parzialità, la disparità di trattamento (concreta, provata, posta in essere nel corso di specifici processi decisionali) non conta nulla. Date le premesse, la prova (ovviamente oggettiva) seguirà. E' l'inizio dell'applicazione sistematica, nei confronti della magistratura, per raggiungere la "pace culturale", del divide et impera.